



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**  
Delegazione Regionale Calcio a Cinque  
STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)  
CENTRALINO: 075 5069611  
FAX: 075 5069634



e-mail: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

**Stagione Sportiva 2009/2010**

**Comunicato Ufficiale N° 095 /bis del 26/02/2010**

**IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE E' INTEGRALMENTE  
CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DEL COMITATO ALL'INDIRIZZO:**

**<http://www.figc-cru.it>**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

## **2. CAMPIONATI E TORNEI CALCIO A 5**

### **2.1. Risultati Gare del 19/02/2010**

**Prov.le Calcio cinque Perugia                      RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI DEL 19/02/10**

GIRONE    A    6/R    BURANO C5

SPORT B SIDE

0 - 6

\*\*\*

### **2.2. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, nella **seduta del 26/02/2010**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO PROV.LE CALCIO CINQUE PERUGIA

### GARE DEL 19/ 2/2010

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### gara del 19/ 2/2010 BURANO C5 - SPORT B SIDE

**VISTI** gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

**PREMESSO** che al 19' min. del s.t. il direttore di gara era costretto a sospendere temporaneamente la gara a causa di un'invasione di campo posta in essere da circa una decina di tifosi del BURANO;

**CHE** l'invasione era finalizzata all'aggressione di alcuni tesserati della squadra avversaria i quali venivano accusati di aver protestati troppo vibratamente nei confronti dell'Arbitro in ordine alla condotta violenta posta in essere, qualche minuto prima, dal calciatore n.9 del BURANO, sig. Daniele BEI;

**CHE** il citato BEI, infatti, poco prima aveva colpito con un forte pugno al viso un calciatore avversario costringendolo ad abbandonare temporaneamente il campo;

**CHE** seppure a fatica, dopo qualche minuto i tifosi "invasori" ritornavano sulle tribune e, pertanto, la partita poteva riprendere regolarmente;

**CHE** al 33' min. del s.t., però, gli animi si riscaldavano nuovamente in quanto, subito dopo il gol del pareggio siglato dalla Sport B Side, il calciatore n.12 del BURANO, sig. BEI Matteo, aggrediva il direttore di gara con gravi insulti.

**CHE** tale aggressione nei confronti dell'Arbitro innescava una nuova, ma più violenta, invasione di campo, in quanto i tifosi del BURANO (circa una decina) entravano di prepotenza in campo e iniziavano a colpire violentemente numerosi calciatori della squadra avversaria.

**CHE** il pestaggio veniva praticato anche nei confronti di quei calciatori nel frattempo caduti a terra, i quali venivano colpiti anche con violenti calci al corpo ed al viso;

**CHE** all'aggressione partecipavano anche numerosi tesserati (sia calciatori che dirigenti) della Società BURANO i quali, però, non venivano compiutamente identificati dall'Arbitro in virtù della grande confusione creatasi;

**CHE**, pertanto, il direttore di gara si vedeva costretto ad interrompere definitivamente la gara invitando, per quanto possibile, i tesserati della squadra ospite a rientrare immediatamente negli spogliatoi al fine di limitare gli effetti del pestaggio;

**CHE** nel frangente un tifoso del BURANO, nel tentativo di impedire al Direttore di gara il precipitoso rientro negli spogliatoi, lo afferrava per un braccio intimandogli minacciosamente di restare a guardare lo "spettacolo";

**CHE** dopo aver raggiunto a fatica il proprio spogliatoio, l'Arbitro veniva nuovamente aggredito - verbalmente - da alcuni esagitati i quali si introducevano (complice anche l'assenza della chiave) nello spogliatoio contro la sua volontà;

**CHE** il Direttore di gara riusciva a lasciare l'impianto sportivo senza ulteriori conseguenze, soltanto dopo circa 45 minuti, in virtù dell'intervento di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i quali provvedevano a scortarlo;

### **O S S E R V A**

I fatti esposti in premessa risultano estremamente gravi. Una tale aggressione posta in essere cumulativamente da tifosi, calciatori e dirigenti di una Società, nei confronti dei calciatori avversari, trova pochi precedenti. Fra l'altro le modalità con cui è stata effettuata l'aggressione (addirittura con calci in faccia ai danni di calciatori già a terra) denotano una "spinta criminale" preoccupante, tale da trovare adeguata sanzione più nel codice penale che in quello di giustizia sportiva.

Se è vero, infatti, che la competizione agonistica può condurre, talvolta, ad eccessi (ovviamente sanzionabili) che sfociano nell'aggressione fisica, è altrettanto vero che detti episodi - in genere - risultano comunque circoscritti.

L'aggressione o, meglio, il vile e violento pestaggio posto in essere nel caso di specie, va al di là di ogni immaginazione e non può trovare nessuna (pseudo) giustificazione do sorta, cozzando irrimediabilmente con i principi che informano lo sport e, più in particolare, il calcio dilettantistico. Fra l'altro non ci si può (anzi non ci si deve) abituare all'idea che dei giovani escano di casa il fine settimana per andare a "fare la guerra" anzichè giocare a calcio.

I fatti risultano ancor più gravi laddove si consideri che l'aggressione non è stata posta in essere soltanto dai tifosi della squadra in questione (come in genere avviene) ma, altresì, dai tesserati della stessa (calciatori e dirigenti), in modo da innescare una spirale di violenza tanto odiosa quanto pericolosa per tutte le persone presenti. E' ovvio che alle responsabilità dei singoli (fra l'altro solo in minima parte identificati) si aggiunge la responsabilità della Società, rea di aver regalato una serata di guerriglia anzichè di sport, tale da rendere necessaria -fra l'altro- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 co. 1 lett. b,d,g;

### **P.Q.M. D E L I B E R A**

- 1) **LA PUNIZIONE** sportiva della perdita della gara a carico della Società BURANO con il risultato di 0 - 6 (Burano - Sport B Side 0-6);
- 2) **LA PENALIZZAZIONE** di n.15 PUNTI in classifica a carico della Società BURANO;
- 3) **L'OBBLIGO** di disputare tutte le restanti gare casalinghe a porte chiuse;
- 4) **L'AMMENDA** di Euro 1000,00 a carico della Società BURANO;
- 5) **LA SQUALIFICA** per n.4 giornate a carico del calciatore n.9 del BURANO, sig. Daniele BEI;

- 6) LA SQUALIFICA per n.3 giornate a carico del calciatore n.12 del BURANO, sig. Matteo BEI.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA**

BURANO C5  
Vedi delibera G.S..

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA**

BURANO C5 15  
Vedi delibera G.S..

#### **GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE**

BURANO C5  
Vedi delibera G.S..

**N.GARE 2**

#### **AMMENDA**

Euro 1.000,00 BURANO C5  
Vedi delibera G.S..

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

BEI DANIELE (BURANO C5)  
Vedi delibera G.S..

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

BEI MATTEO (BURANO C5)  
Vedi delibera G.S..

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

TORTOIOLI ANDREA (SPORT B SIDE)

**AMMONIZIONE II infr**

CAMILLONI ROBERTO  
MERLI GIACOMO

(BURANO C5)  
(SPORT B SIDE)

**AMMONIZIONE I infr**

BENDINI ANDREA

(SPORT B SIDE)

\*\*\*\*\*

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Comitato entro il 13/03/2010.**

**PUBBLICATO IN PERUGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. UMBRIA IL 26 FEBBRAIO 2010.**

Il Segretario  
(Valerio Branda)

Il Presidente  
(Luigi Repace)